

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI APRILE ●●●

16 MERCOLEDÌ

IVA

Liquidazione mensile di marzo. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di marzo, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte in marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato in marzo. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/72) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo l'opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e 6/E del 16-2-2005. Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pagina 29 de *L'Informatore Agrario* n. 8/2011. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati alle pagine 37 e 30, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e 46/2012. Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale, si veda l'articolo pubblicato a pagina 30 de *L'Informatore Agrario* n. 4/2012. Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati alle pagine 82, 32,

30, 41, 32 e 31, rispettivamente de *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di marzo. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso.

Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali, in base alle quali sono state effettuate operazioni senza applicazione dell'Iva comprese nella liquidazione di marzo.

L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione n. 82/E dell'1-8-2012, ha comunque ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.



L'obbligo di registrare le fatture e le bollette doganali d'acquisto di marzo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo

La nuova modalità per l'invio delle dichiarazioni d'intento è prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta. Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005, tenendo conto della precisazione fornita con la sopra richiamata risoluzione n. 82/E.

In particolare, si segnala che con la suddetta circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-4-2013 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 31-3-2013 e confluite nella relativa liquidazione periodica Iva, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

Versamento rateale saldo 2013. I contribuenti, sia soggetti all'Unico 2014 sia alla dichiarazione Iva autonoma, che hanno scelto di versare in rate di uguale importo con cadenza mensile il saldo Iva relativo all'anno 2013, devono entro oggi effettuare il pagamento della seconda rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,33%. Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le 9 rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2014) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento. Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2014. Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2014 a pagina 28 e seguenti. I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2013, con le relative istruzioni, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 marzo scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di febbraio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 17 marzo scorso, in tut-

to o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di febbraio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 marzo scorso l'intero importo dell'Iva a saldo per il 2013 o la prima rata dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2014 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

- le società di capitali che non hanno versato entro il 17 marzo scorso la tassa di concessione governativa in misura forfettaria per la numerazione e la bollatura di libri e registri.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 31-3-2014) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato a pag. 27 de *L'Informatore Agrario* n. 32/2011. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

20 DOMENICA SPESOMETRO

Invio dati 2013 per soggetti Iva trimestrali. I contribuenti soggetti alla liquidazione Iva con periodicità trimestrale e altri soggetti non mensili, compresi gli agricoltori in regime Iva di esonero, devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, riguardanti l'anno 2013; per i contribuenti Iva mensili il termine scadeva il 10-4-2014. La nuova comunicazione, detta anche spesometro, deve essere inviata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli in-

termediari abilitati. Data la particolarità della scadenza si rimanda al proprio consulente di fiducia e, da ultimo, all'articolo pubblicato a pagina 30 de *L'Informatore Agrario* n. 11/2014.

25 VENERDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;

- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it

Si ricorda, infatti, che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

A cura di

Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.